

N. 208/2021 RGAC



TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe

tra

Parte_1 (p.iva *P.IVA_1*), in persona dell'Amministratore Delegato, *Parte_2*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Fortunato Magnelli e Roberto Terenzio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo, sito in Cosenza alla Piazza Impastato n. 3, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.09.2025;

-ATTRICE OPPONENTE-

contro

Controparte_1 (p. iva *P.IVA_2*), in persona del suo amministratore unico, sig.ra *Controparte_2*, rappresentata e difesa dall'avv. Jessica De Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cosenza, alla via G. Mancini snc, in virtù di procura alle liti posta in calce alla costituzione in giudizio di nuovo difensore del 10.2.2022;

- CONVENUTA OPPOSTA -

OGGETTO: altri contratti atipici – opposizione a decreto ingiuntivo n. 425/2020 emesso il 18.12.2020 dal Tribunale di Paola, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1491/2020 r.g.a.c. e notificato a mezzo pec in data 30.12.2020.

CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, ritualmente notificato mezzo pec presso il procuratore precedentemente costituito, avv. **Controparte_3**, la società **Parte_1** in p.l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2020, emesso su istanza della **Controparte_1** in p.l.r.p.t., dal Tribunale di Paola in data 18.12.2020, con il quale veniva ingiunto alla società, odierna opponente, di pagare in favore della ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto, la somma di € 24.400,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio.

A sostegno dell'opposizione la società opponente deduceva che: la convenuta afferma di essere creditrice della somma di € 24.000,00 (Iva compresa) in virtù della fattura n. 612/FE del 28/09/2020 avente ad oggetto *“la fornitura di servizi di natura pubblicitaria. In particolare: Diffusione pubblicitaria, periodo semestrale emittente televisiva LAC TV-PILLOLA-TERRASANA-BIO-IL BIOLOGICO IN CALABRIA- 1. La realizzazione presso i nostri studi televisivi di Vibo, dove dedicheremo una sala per la registrazione di volta in volta delle Pillole di 15' (minuti) con intervento di vs. ospiti, relatori Messa in onda per un totale di disponibilità*

a Palinsesto di 15' (minuti) altri. Pt_3 : CONOSCERE LA FILIERA DI CALABRA MACERI- 1. La verrà lavorato presso la Vs sede di Rende. Messa in onda per un totale di disponibilità a Palinsesto di 15' (minuti)”; in particolare, in data 28/09/2020, veniva sottoposto all'opponente un documento denominato “Marketing Proposal” ovvero un'offerta pubblicitaria, avente ad oggetto prestazioni di carattere pubblicitario ed in particolare la realizzazione di un progetto, il quale prevedeva delle registrazioni video di 15 minuti ciascuna (definite “pillole”), alle quali veniva dedicato uno spazio mensile sulla emittente televisiva LAC TV per un arco indicativo di sei mesi; la decorrenza delle prestazioni e, quindi, la durata complessiva del progetto (inizio e fine), nonché le modalità di pagamento e le rispettive obbligazioni, restavano espressamente da definire con successivo atto da formalizzare, avendo raggiunto un accordo solo in relazione al prezzo; la **Pt_1**

[...] sottoscriveva questo documento per ricevuta e senza mai accettarlo espressamente, in quanto restavano da definire una serie di ulteriori elementi utili alla formalizzazione del contratto; nelle more delle trattative, veniva richiesto alla **Parte_1** un versamento in acconto di euro 6.100,00, che l'opponente puntualmente versava; in data 05/10/2020, l'odierna opponente, per il tramite del proprio ufficio della comunicazione, nel rispetto della prosecuzione delle trattative, inviava alcune idee sulle quali avrebbe dovuto lavorare il personale della **CP_1**, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro; anche in considerazione di ciò ed a seguito delle vicende legate tanto alle dinamiche della forza maggiore, quali l'emergenza sanitaria, nonché ad un ripensamento sulle modalità di esecuzione del rapporto (stante anche il “silenzio” della **CP_1** si

formulava il recesso da ogni accordo in data 09/10/2020, dopo soli 10 giorni dall'avvio delle trattative in esame ed ancora prima di definire "giorno-ora e data di partenza del progetto" (punti 6 e 8 delle proposte) nonché gli ulteriori dettagli circa gli aspetti tecnici, che per come si evince in calce alla proposta, gli stessi sarebbero stati oggetto di discussione successiva; l'opponente, dunque, non ha stipulato alcun contratto con l'opposta, ma si limitava a sottoscrivere una proposta (*marketing proposal*) concordando un prezzo, mentre tutti gli altri elementi del futuro contratto sarebbero stati discussi, soddisfatti e approvati per poi convergere in un ulteriore atto da formalizzare; pertanto, la fattura emessa dall'opposta è illegittima e veniva tempestivamente contestata, anche dal sottoscritto difensore con Pec del 03/12/2020, allegata anche dalla controparte, in quanto mai nessuna prestazione è stata eseguita dall'odierna opposta, né tanto meno venivano definite modalità, luogo e tempi di esecuzione delle stesse, essendosi il rapporto tra le parti cristallizzato a mere trattative, mentre la CP_1 illegittimamente richiede il pagamento per l'intero importo concordato; quanto allegato dall'odierna opposta, non ha alcuna connessione con la proposta così per come formulata; pertanto, la competenza convenzionale richiamata dalla CP_1 non può essere applicata al caso di specie; manca la prova che le parti abbiano convenzionalmente scelto il Tribunale di Paola quale foro esclusivamente competente, sicché la competenza del Giudice del monitorio va verificata avuto riguardo al foro previsto dal codice di rito ovvero con riguardo al foro del convenuto (art. 19 c.p.c.); è pacifico, nonché documentale, che la [...] Parte_1 ha sede legale a Rende (CS), pertanto il Tribunale competente è il Tribunale di Cosenza; non sono, invece, applicabili al caso di specie tanto il c.d. *forum contractus* quanto il *forum destinatae solutionis*, non avendo l'odierna opponente sottoscritto alcun contratto, né tantomeno può essere agevolmente rilevabile dalla proposta il luogo di sottoscrizione o di esecuzione dell'obbligazione; non sussistono i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo; nel caso di specie, l'opposta pone a fondamento della richiesta di ingiunzione, la fattura elettronica n. 612/FE del 28/09/2020; viene riprodotta una semplice copia sotto forma di "scansione" della fattura, non idonea a soddisfare il requisito della prova scritta; trattandosi di fattura elettronica l'opposta avrebbe dovuto depositare la fattura elettronica in formato ".xml", scaricabile dal sistema di fatturazione elettronica, al fine di verificare la corrispondenza tra il documento inviato tramite il sistema di interscambio e la copia della fattura allegata a sostegno della domanda monitoria; il presunto credito non è liquido, certo ed esigibile in quanto la fattura è stata specificatamente disconosciuta e contestata, sia nell'ammontare che nella descrizione, diffidando l'opposta alla restituzione della somma versata a titolo di acconto, illegittimamente trattenuta dalla CP_1 sicché il decreto ingiuntivo non potrà che essere revocato; non esiste un rapporto contrattuale tra le parti; l'opposta non eseguiva alcuna prestazione: nessuna bozza di

registrazione veniva inviata per la conferma e l'approvazione della committente *Parte_1* nessun operatore si recava presso la sede dell'azienda al fine di registrare le c.d. "pillole: conoscere la filiera di *Parte_1* , né tanto meno venivano concordate modalità, tempo e luogo delle registrazioni.

L'opponente, pertanto, domandava, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, respingersi ogni eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Paola, in luogo del Tribunale di Cosenza, per le ragioni di cui in narrativa; accertarsi e dichiararsi la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, nonché la carenza di idonea prova scritta; nel merito, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo n. 425/2020, accogliersi la spiegata opposizione per le ragioni di cui in narrativa; condannare la *Controparte_1* per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, condannare la *Controparte_1* alla restituzione in favore della *Parte_1* della somma di euro 6.100,00 oltre interessi dal dovuto e fino al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c.

Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 26.04.2021, si costituiva in giudizio la *Controparte_1* la quale chiedeva ritenersi e dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società *Parte_1* e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi indicati e confermare l'ingiunzione di pagamento; ritenere e dichiarare la pretestuosità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società *Parte_1* e per l'effetto condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata; rigettarsi la domanda riconvenzionale dispiegata dalla società opponente; condannarsi parte opponente al pagamento delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 10.2.2022 e nuovamente, in uno alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 23.2.2022, si costituiva in giudizio per la *CP_1* l'avv. Jessica De Benedetto, la quale formulava e precisava le proprie doglianze, riportandosi a quanto dedotto, richiesto ed eccepito dalla precedente difesa e facendo proprie le motivazioni esposte, rassegnando le conclusioni dedotte ed indicate nell'atto di costituzione da intendersi riportate, per intero, nella loro formulazione.

Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.09.2025, si costituivano in giudizio, per la *Parte_1* in luogo del precedente difensore, gli avv.ti Mauro Fortunato Magnelli e Roberto Terenzio, i quali si riportavano integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi, note di trattazione e verbali di udienza, redatti per conto della *Parte_1* e già in atti.

Radicatosi il contraddittorio, espletata la trattazione della controversia, esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva assunta la prova orale, **le parti, mediante il deposito di note scritte in**

sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza.

Preliminarmente, non può ritenersi meritevole di plauso l'eccezione di inammissibilità della domanda, peraltro, sollevata dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale, per mancata allegazione del fascicolo monitorio.

Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel dirimere la questione sottoposta al loro vaglio, hanno completamente ribaltato il precedente orientamento, enunciando un ormai granitico principio sul punto.

In particolare, partendo proprio dal presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), hanno prospettato un principio "*di non dispersione della prova*", una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado. Ne consegue, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione. In buona sostanza, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, invocando il precitato principio del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio instaurato con il ricorso per ingiunzione e proseguito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ne hanno tratto le conseguenze sul piano probatorio in ordine alla produzione dei documenti già allegati alla prima fase *inaudita altera parte* del procedimento, innovando completamente rispetto alle precedenti decisioni della Suprema Corte. Coerentemente con tali affermazioni, le Sezioni Unite precisano, peraltro, come il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio debba essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte. L'art. 638 terzo comma c.p.c., infatti, deve essere interpretato nel senso che il ricorrente possa ritirare il proprio fascicolo di parte solo dopo lo spirare del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ma ciò solo nel caso in cui l'opposizione non sia stata proposta e il giudizio si sia concluso alla prima fase; là dove, invece, venga proposta opposizione, la natura unitaria del giudizio proseguito con la seconda fase a cognizione ordinaria comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo una volta ottenutane l'autorizzazione da parte del giudice ex art. 169 primo comma c.p.c.; ne consegue

che, al di fuori dell'ipotesi di una simile autorizzazione, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della stessa cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione inevitabilmente dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, i quali devono considerarsi essere già stati prodotti in giudizio.

E dunque, alla luce di quanto detto, l'orientamento maggioritario attualmente appare il seguente: *“L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili. (Rigetta, App. Cagliari, 15/01/2010)”* Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 10/07/2015, n. 14475 (rv. 635758).

Quindi, il giudice chiamato a decidere l'opposizione deve disporre di tutto il materiale probatorio acquisito nel corso del processo, ovvero sia di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, sia di quello che l'opponente e l'opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto. Nonché, l'unicità dell'ufficio spiega la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione al giudice dell'opposizione del fascicolo d'ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. un. n. 14475 del 10.07.2015, in motivazione).

Sempre in via preliminare, si appalesa infondata e, indi, meritevole di rigetto, l'eccezione sollevata dalla società opponente di incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emettere il provvedimento monitorio, in favore del Tribunale di Cosenza.

A detta della Parte_1 nel caso di specie non troverebbe applicazione la clausola convenzionale di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto, allegate dall'opposta (cfr. allegato memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte opposta), stante la mancata stipula di un contratto tra le parti, dovendosi, invero, applicare nella fattispecie *de qua* il foro del convenuto, di cui all'art. 19 c.p.c.

Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, *“l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della*

clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 5733 del 29/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 7748 del 29/03/2007; Sez. 3, Ordinanza n. 1637 del 06/02/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 14/06/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5533 del 20/06/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7805 del 13/07/1991; Sez. 3, Sentenza n. 9998 del 11/10/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 25/08/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 26/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 17/07/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 24/04/1978; Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 23/04/1976; Sez. 3, Sentenza n. 1610 del 29/05/1973)” (cfr. Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 32731 depositata il 24 novembre 2023).

La Suprema Corte di Cassazione, dunque, nella citata ordinanza, per come massimata, ha, dunque, enunciato, il seguente principio di diritto: *“La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati”* (cfr. Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 32731 depositata il 24 novembre 2023).

Detto principio ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa.

Dall’esame degli atti di causa e, in particolare, dalle allegate condizioni generali di contratto, al citato art. 20, rubricato “FORO COMPETENTE”, veniva pattuito espressamente che “Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione del presente contratto, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Paola (Cs)”.

Ebbene, detta clausola risulta essere sottoscritta dalla società opponente sia in calce all’elenco delle varie condizioni richiamate, sia nella successiva sezione, ai sensi dell’art. 1341 c.c., ove si legge “Tutte le condizioni innanzi trascritte, benché predisposte a stampa o scritte a macchina, sono impegnative per le parti che ne hanno fatto oggetto di specifico esame e le hanno approvate punto per punto, cosicché sono obbligatorie ai sensi dell’art. 1341 c.c. Il Committente, in particolare, dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 3 (ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO); 6 (OMESSA O RITARDATA CONSEGNA); 7 (TEMPI DI AFFISSIONE); 8 (ONERI FISCALI); 10 (DIRITTO DI RITENZIONE SU MATERIALE PUBBLICITARIO); 11 (CONTESTAZIONI DEL COMMITTENTE); 12 (ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER INFRAZIONE CODICE LEALTA’); 13 ([...]

Controparte_4 , RITARDATO PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA); 14 (RESPONSABILITA' SOLIDALE); 15 (REVOCA, RINUNCIA O CESSAZIONE I CONCESSIONE,LIMITAZIONI ALLA FACOLTA' DI SOSPENDERE I PAGAMENTI); 16 (ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' PER CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE); 17 (CESSIONE D'AZIENDA); 18 (RICHIAMO NORMATIVA VIGENTE); 19 (RIVALUTAZIONE ISTAT); 20 (FORO COMPETENTE)".

Anche in tal caso si rileva l'apposizione del timbro con relativa sigla di sottoscrizione della **[...]**

Parte_1 che, dunque, non solo ne aveva conoscenza, ma le ha espressamente approvate, sottoscrivendole; sottoscrizione la quale non è stato affatto disconosciuta dall'opponente. In ragione, dunque, dell'espressa approvazione della clausola con la quale è stato convenzionalmente individuato e "accettato" il foro competente a decidere su eventuali controversie, stante il principio enunciato dalla Sprema Corte con l'ordinanza sopra richiamata, non può che dichiararsi la competenza del suintestato Tribunale all'emissione del provvedimento monitorio opposto.

In via ulteriormente preliminare, si ritiene, al contrario, meritevole di plauso e, indi, da accogliersi, l'eccezione sollevata dall'opponente con le note scritte del 16.9.2022, in sostituzione dell'udienza del 23.09.2022, in ordine alla richiesta formulata da parte opposta, per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 3, di computare (e conseguentemente trattenere) le somme versate all'opponente (euro 6.100,00) ai costi sostenuti dalla **CP_1** in forza della fattura allegata alle precitate note.

In particolare, la predetta società, nella menzionata III memoria deputata solo alla prova del contrario ha dedotto quanto segue: "La disciplina del recesso del committente dall'appalto è stabilita dall'art. 1671 cod. civ., in base al quale il recedente deve tenere indenne il receduto dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno. Risulta assolutamente comprovato che la società oggi creditrice abbia sostenuto un ingente esborso di euro 11.590,00 per prenotare la piattaforma televisiva onde consentire lo spazio per la réclame di Calabria Maceri S.p.A. La fattura n. 1939 del 21.10.2020 si pone a conferma di ciò che si sta asserendo. (All. 1). Per ciò che attiene, invero, al mancato guadagno, esso è, per costante giurisprudenza, costituito dalla risultante della differenza tra l'ammontare del valore del contratto e le spese sostenute dall'appaltatrice. Ne deriva quindi la residua somma di euro 18.500,00".

Ebbene, una tale domanda, siccome giammai proposta né in sede di comparsa di costituzione, né con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 1, deve ritenersi inammissibile, configurando la stessa una vera e propria *mutatio libelli* contenuta nella terza memoria istruttoria di parte opposta, destinata, invece, per come normativamente previsto, alla sola articolazione della prova contraria.

La recente giurisprudenza ha sostenuto, infatti, che solo con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, l'attore può precisare e modificare le domande "già proposte", ma non può proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione (cfr. Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.11.2019, n. 30745). Non è, invece, possibile eccepire nuove eccezioni, con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3, atteso che la disposizione normativa reca l'inciso "sole" indicazioni di prova contraria. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità di detta domanda, oltre che della relativa allegazione documentale, siccome prova diretta e non contraria (cfr. fattura alleata alla memoria n. 3 di parte convenuta – opposta).

Tanto chiarito con riguardo alle sollevate eccezioni preliminari, l'opposizione è fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con conseguente accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, per come sopra evidenziato, assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza; mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, *ex plurimis*, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del poterdovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni *ex*

adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. civ. n. 20613/2011).

E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, *ex plurimis*, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).

Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. *“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria”* (Cass. n. 9927/04).

Egual criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il

debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).

Si osserva, invero, che l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, tale per cui spetta al creditore che agisce in giudizio dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. Civ. sez. I, 17 giugno 2015, n. 12501; cfr. Cass. Civ. n. 20546/2019).

Ebbene, prima di entrare nel merito della *vexata quaestio*, occorre, innanzitutto, disquisire in ordine alla tipologia contrattuale cui sussumere la fattispecie per cui è causa, anche al fine di dare atto della validità della stessa e, conseguentemente, esporre le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento dell'accoglimento della spiegata opposizione e della correlata domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente.

Dalle allegazioni in fatto tanto dell'opposta, quanto dell'opponente, suffragate dalle allegazioni documentali in atti e dal tenore letterale della corrispondenza intercorsa tra le parti, appare alquanto verosimile ritenere che per i servizi che la *Parte_1* intendeva commissionare alla *CP_1* (in disparte e a seguire la disquisizione circa la conclusione o meno del contratto), il relativo contratto che le parti avevano interesse e volontà di concludere fosse un contratto atipico, di appalto/prestazione di servizi pubblicitari o, comunque, un c.d. contratto di agenzia pubblicitaria.

Il contratto di agenzia pubblicitaria è l'accordo tramite il quale un'impresa incarica un'organizzazione specializzata in tecnica pubblicitaria, di pianificare e realizzare una o più campagne di comunicazione per pubblicizzare la propria immagine e i propri prodotti.

Il rapporto si articola in due fasi. La prima fase, di tipo progettuale, ha per oggetto le attività necessarie per programmare la campagna pubblicitaria, e riguarda sia gli aspetti inerenti alla comunicazione (strategie di comunicazione, target di pubblico, scelta dei mezzi di diffusione ecc..) sia gli aspetti economici (investimenti e finanziamenti). La seconda fase ha oggetto la creazione della campagna e la diffusione della stessa sui mezzi di comunicazione prescelti.

L'oggetto del contratto è quindi la realizzazione di un messaggio o di una specifica campagna pubblicitaria. I beni e i servizi da promuovere vengono solitamente indicati nel contratto. L'impresa inserzionista avrà anche il diritto di modificare il contenuto del messaggio pubblicitario e di annullare la campagna già realizzata e di variare, ridurre o sospendere la sua diffusione. In caso di recesso senza giustificato motivo da parte dell'inserzionista, l'agenzia avrà diritto al rimborso delle spese effettuate e al mancato guadagno derivante dall'interruzione dell'incarico, cioè avrà diritto ad un importo pari a quello che avrebbe ricevuto portando a termine l'esecuzione del contratto.

Ebbene, dall'esame del compendio probatorio in atti si evince che con la c.d. *Controparte_5* [...] " la *Controparte_1* si obbligava nei confronti della propria cliente, *Parte_1* [...] per un periodo di riferimento "semestrale da definire" (cfr. all. contratto fascicolo monitorio) a realizzare, tramite l'emittente televisiva "LaC", due progetti volti all'erogazione di un servizio di diffusione pubblicitaria. I due progetti, espressamente indicati nella precitata Marketing Proposal recavano i seguenti titoli *Pt_3* : *Parte_4* – IL BIOLOGICO IN CALABRIA" e *Pt_3* : CONOSCERE LA FILIERA DI CALABRA MACERI". In entrambi i progetti era prevista la messa in onda per 15', con una *Pt_3* " ogni mese per un totale di sei mesi complessivi. Per il primo progetto si concordava che la realizzazione del medesimo, come da indicazioni della committente, *Parte_1* sarebbe stato lavorato presso gli studi televisivi dell'erogatrice il servizio siti in Vibo, mentre per il secondo progetto le parti stabilivano che, sempre su indicazione della committente, lo stesso sarebbe stato lavorato presso la loro sede di Rende. Si prevedeva, inoltre, tra le varie condizioni indicate nei due progetti (nel primo progetto condizioni da punto 1 a punto 6, nel secondo, condizioni da punto 1 a punto 8), che il giorno – orario e data di partenza del progetto erano da intendersi da definirsi (cfr. punto n. 6 del primo progetto e punto n. 8 del secondo progetto). In calce veniva, poi, indicato, l'importo complessivo dei lavori pari a euro 30.000,00 oltre IVA, che risulta sbarrato e che reca un minore importo di euro 25.000,00, quasi a lasciar intendere l'applicazione di una scontistica in favore della committente. Sotto all'importo complessivo pattuito si rinviene il timbro e la sigla della *Parte_1* per accettazione e conferma di quanto sopra espressamente riportato. A seguire, poi, si rinviengono le condizioni generali di contratto, anch'esse sottoscritte, per come già sopra evidenziato e ampiamente argomentato. Prima dell'elencazione delle varie condizioni generali, è espressamente indicato quanto segue: "La presente proposta deve intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 c.c. per centocinquanta giorni dalla sua sottoscrizione. Entro tale periodo, [...] *CP_1* avrà facoltà di accettarla. Intervenuta l'accettazione il contratto di commissione sarà regolato dalle seguenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO".

Ebbene, nonostante dal tenore delle condizioni ivi riportate, si comprenda come trattasi, in questo caso, di un contratto concluso tramite "moduli e formulari", che pertanto recano, nella parte delle condizioni generali, servizi che non ricalcano pedissequamente quelli riportati prima nella marketing proposal (ma comunque esplicitati), non v'è dubbio alcuno che, stante la proposta sottoscritta e, indi, accettata dalla *Parte_1* cui ha fatto poi seguito la circostanza non contestata di accettazione della *CP_1* (che sostiene la conclusione del contratto), vi era nel caso di specie l'espresso accordo tra le parti.

Il compendio probatorio allegato dalle parti comprova l'esistenza del consenso della società opponente a concludere proprio quel tipo di contratto di agenzia di servizi pubblicitari, attesa la proposta di realizzare due diversi progetti per come ivi prospettati e dall'opponente anche sottoscritti. In questo caso, stante la prova scritta *ad probationem* del contratto intercorso tra le parti, non v'è dubbio che la CP_1 avesse assunto, proprio in virtù della stipula di detto contratto, (proposta, accettazione, consenso e accordo tra le parti, oggetto, causa, forma, ex art. 1325 c.c. – requisiti contratto) l'obbligo in forza di ciò di eseguire quelle prestazioni convenute nei confronti della committente, finalizzati alla pubblicizzazione della immagine della medesima.

In ogni caso, giova rilevare che la sottoscrizione della Controparte_5 in data 28.9.2020 è circostanza affatto contestata da parte opponente che, oltre che darne atto nella propria narrazione in fatto, lo conferma anche in sede di corrispondenza, ossia nelle varie missive intercorse tra le parti e allegate agli atti del giudizio dalla medesima opponente (cfr. all. 4 – fascicolo opponente).

Ai sensi dell'art. 1342 c.c. *“Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”*.

Che fosse intervenuto l'accordo tra le parti si evince anche dal tenore delle missive inoltrate alla CP_1 dalla medesima società opponente.

In particolare, in data 5.10.2020, la dott.ssa Persona_1 qualificatasi quale dipendente della Parte_1 anche in sede di escussione testimoniale (cfr. ud. del 27.5.2024), inoltrava, mezzo mail all'indirizzo “Email_1”, i propri suggerimenti e le proprie idee/bozza di progetto, relative alla ideazione e realizzazione dei vari spot pubblicitari divisi nei vari punti: 1. Carta; 2. Controparte_6 3. Ingombranti; 4. Frazione organica”, precisando che mancava l'indicazione per il “riciclabile” e che avrebbe pensato a qualcosa, chiedendo poi si mandasse in onda una visione generale dell'azienda e delle altre attività che la stessa proponeva, aggiungendo “Iniziamo da qui ed elaboriamo qualcosa di forte”.

A detta missiva, in data 9.10.2020, la medesima dipendente della Parte_1 faceva seguire mail, inoltrata al medesimo indirizzo della CP_1 ed avente il seguente oggetto “rescissione contratto del 28.9.2020 tra Parte_1 e Controparte_1”.

In disparte il discorso circa la validità e legittimità dell'esercizio del citato diritto di recesso, giova comunque rilevare che è la stessa dipendente della Parte_1 a fare riferimento e, dunque, confermare, l'intervenuto accordo/contratto tra le parti in data 28.9.2020, tanto da richiederne,

sebbene in maniera alquanto confusionaria, la rescissione, per come indicato in oggetto, e il recesso per come, invece, indicato nel corpo della mail.

Aggiungasi, in ogni caso, che ulteriore indicatore da cui far discendere, anche in via presuntiva, la conclusione del contratto, è l'avvenuto pagamento di euro 6.100,00 da parte della **Parte_1** [...] per come dalla medesima confermato e dimostrato (cfr. all 5 fascicolo opponente e all. memorie n. 2 parte opposta).

Ciò fa presumere, dunque, che sebbene la società opponente voglia lasciar intendere il contrario, il contratto (di durata comunque semestrale) ha avuto un principio di esecuzione mediante anche il pagamento della prima rata di cui alla fattura n. 612/FE del 28.09.2020, posta a fondamento del monitorio.

Dall'esame di quest'ultima risulta, infatti, che la prima "rata", di euro 6.100,00 era a scadere il 30.09.2020; la seconda, di euro 12.200,00 il 30.11.2020 e la terza, di pari importo, il 31.12.2020.

E' peculiare il fatto che alla data di stipula del contratto, ossia il 28.09.2020 (dato non contestato), la **CP_1** abbia emesso fattura per l'intero importo concordato (25.000,00, oltre iva per euro 5.500,00, totale 30.500,00), ricevendo un primo importo, definito dall'opponente "acconto" di euro 6.100,00 in data 5.10.2020 (cfr. fascicolo di parte opponente). Dato ancor più rilevante è che, in ogni caso, la **CP_1** ha azionato lo strumento monitorio quando ancora l'intero credito non era esigibile, atteso che, sebbene la fattura fosse stata emessa il 28.09.2020, la terza rata di euro 12.200,00 era a scadere il 31.12.2020, ossia successivamente alla data di avvio della procedura monitoria.

Fermo restando quanto verrà di seguito argomentato è, comunque, notorio, in giurisprudenza che *"La fattura commerciale, ancorché annotata nei libri contabili, in un ordinario giudizio di cognizione non ha alcuna valenza se non indiziaria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, qualora l'altra parte abbia contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornire prove ulteriori che dimostrino l'esistenza del credito e l'ammontare della somma dovuta"* (cfr. Tribunale civile Siracusa sentenza n. 1034 del 29 aprile 2024).

Il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso sulla base di una fattura emessa dalla società opposta, sicchè va rilevato (anche alla luce delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine al valore probatorio della documentazione *ex adverso* prodotta) che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già

costituito. Pertanto, la fattura, essendo un atto di provenienza della stessa parte che se ne avvale, non può costituire prova in suo favore, né determina un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti (come nel caso di specie) l'altrui diritto relativamente alla sua entità ed esistenza (cfr. in questi termini, *ex plurimis*, Tribunale Parma n. 1436 del 17.10.2017).

Dunque, se la fattura rappresenta un'idonea prova scritta del credito per l'emissione di un decreto ingiuntivo (laddove ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale), nel processo di cognizione (instauratosi per effetto dell'opposizione proposta avverso il decreto) essa non costituisce, in favore della parte che l'ha emessa, prova dell'effettiva esistenza ed entità del credito ivi indicato, che, pertanto, dovrà essere dimostrato da tale parte con gli ordinari mezzi di prova (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Cass. civ. n. 5071/2009).

Tanto soprattutto se si considera che nella fattispecie in esame è stato fermamente contestato dall'opponente il rapporto posto a base della fattura, avendo rilevato di non aver mai concluso alcun contratto con la **CP_1** o che se inteso come concluso, non sarebbero state comunque eseguite le prestazioni richieste, stante l'inadempimento dell'opposta.

Nonostante ciò, dal complessivo esame del materiale probatorio in atti, non può che desumersi, anche in via presuntiva, l'intervenuto accordo e la conseguente conclusione del contratto tra la **CP_1** e la **Parte_1** contratto che, dunque, potrebbe ben intendersi concluso anche per *facta concludentia* della prima, così per come dimostrano le missive inoltrate dalla dott.ssa **Per_1** alla **CP_1** (missiva del 5.10.2020 e del 9.10.2020), oltre che l'avvenuto pagamento della prima rata di euro 6.100,00, dell'importo totale di cui in fattura, avvenuto in data 5.10.2020.

Una tale circostanza trova, poi, ulteriore riscontro probatorio nella stessa dichiarazione testimoniale della dott.ssa **Per_1**, la quale conferma non solo di aver intrattenuto colloqui con un agente della LaC TV, tale **Tes_1** per verificare la fattibilità di un progetto pubblicitario, ma, altresì, di aver autorizzato, quale responsabile del settore comunicazioni e marketing, non occupandosi, dunque, di contabilità, il pagamento della somma richiesta, a seguito dell'"insistenza" del precitato agente.

La Cassazione civile, sez. II, con ordinanza, n. 5438 del 26 febbraio 2021, ha enunciato, in fattispecie analoga il seguente principio: *"Il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme e per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, potendo essere concluso anche per facta concludentia. Una volta ritenuto concluso il contratto di appalto con l'esecuzione della prestazione, l'accettazione per facta concludentia riguarda il contratto nei termini e con le modalità previste dal proponente, con esclusione della clausola arbitrale, da pattuirsi necessariamente per iscritto, e delle clausole vessatorie. La clausola risolutiva espressa e quella relativa al termine essenziale non rientrano tra le clausole vessatorie e*

sono pertanto efficaci anche in caso di conclusione del contratto per facta concludentia, senza necessità di specifica sottoscrizione separata”.

Un tale principio è stato poi ribadito dalla Corte di legittimità, sez. 2, con recentissima ordinanza n. 8106/2025. In ordine alla conclusione del contratto, i giudici hanno ribadito, nel caso da loro esaminato, che il comportamento dell’azienda di consulenza, consistito nel ricevere e non restituire il manuale inviato in formato editabile, integrava un’accettazione tacita della proposta contrattuale. Questo comportamento è stato ritenuto inequivocabilmente diretto a manifestare la volontà di accettare le condizioni proposte, che includevano l’invio del manuale al prezzo convenuto di 3.500 euro.

Tanto chiarito, risulta inequivocabile l’intervenuta sussistenza di un rapporto negoziale intervenuto tra le parti, anche per *facta concludentia*, nonostante le contestazioni mosse da parte opponente, sin dalla missiva del 3.12.2020, in riscontro alla diffida dell’1.12.2020, ricevuta dalla CP_1

Nè può ritenersi meritevole di pregio, circa lo scioglimento o recesso del rapporto, la missiva succitata del 9.10.2020, con la quale la Parte_1 avrebbe comunicato, per il tramite di propria dipendente, il proprio recesso.

In particolare, dalla lettura di detta missiva e dal suo tenore letterale, si rileva che la dott.ssa Per_1 richiedeva alla CP_1 per come anticipato telefonicamente, di usufruire del diritto di recesso, che evidenziava intervenire nei 14 giorni previsti dalla legge, rappresentando, al contempo, che le condizioni discusse in sede di firma del contratto (e ancora una volta sottolinea e conferma l’intervenuta conclusione di un contratto) erano venute a mancare. La medesima, tuttavia, proseguiva affermando che l’azienda intendeva onorare l’impegno preso e portare a termine il progetto concordato, ma con tempi più ragionevoli, considerata la necessità di un supporto molto impegnativo sia per sé stessa che per gli altri colleghi coinvolti. Spostando, dunque, completamente il “focus” della missiva dalla rescissione/recesso, chiedeva di voler rivedere i termini contrattuali, scindendo le proposte in due separati contratti, di cui un primo per la programmazione e realizzazione di quante pillole si fosse riusciti a realizzare negli studi televisivi della CP_1 entro la fine di dicembre (per la somma già corrisposta dall’azienda), nonché un successivo contratto per il lavoro che sarebbe stato girato in azienda (della Parte_1, nel corso del 2021 e che, rappresentava, sarebbe stato fatturato l’anno venturo.

Detta missiva veniva riscontrata dalla CP_1 in data 19.10.2020. Detta società, nel rinviare alle diverse comunicazioni avvenute presso la sede della Parte_1 nonché telefonicamente, tra la persona della dott.ssa Per_1 e il loro responsabile di zona, Sig. Controparte_7 ribadiva l’impossibilità da parte della medesima di accogliere la richiesta di rescissione del contratto del 28.09.2020, in quanto, per come evincibile dalle condizioni generali, sottoscritte e firmate, la

medesima, avrebbe rappresentato un addebito da quantificare. Evidenziava che era loro intenzione per prima cosa, nei rapporti commerciali con i clienti, la tutela e la buona fede. Per tale ragione rinnovava la disponibilità ad un pagamento più comodo e da concordare direttamente, sulla scorta delle richieste della *Parte_1* e della loro disponibilità ad accoglierle. Sottolineava, in particolare, che non era possibile in alcun modo posticipare i lavori programmati, in quanto il palinsesto era impegnato con riferimento al contratto sottoscritto, secondo il quale l'esecuzione dei lavori si sarebbe dovuta compiere entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula. In definitiva, rappresentava che avrebbero potuto solo intervenire sui tempi di pagamento, senza null'altro concedere. Ricordava che erano pronti per le registrazioni e che erano in attesa di conferma definitiva. In assenza della stessa, avrebbero provveduto autonomamente a fissare e comunicare data partenza, essendovi dunque un regolare adempimento. Comunicavano, inoltre, che entro la giornata la *Parte_1* avrebbe ricevuto la scheda tecnica per la registrazione con successivi punti ora per la messa in onda.

A prescindere dal vaglio circa la ritualità e legittimità del manifestato recesso dal contratto concluso (che peraltro si appalesa alquanto contraddittorio nel caso di specie, visto che la *Per_1* dopo aver esordito con la volontà di comunicare alla parte avversaria il proprio recesso, tuttavia, prosegue poi la missiva chiedendo invece di modificare quanto contrattualmente pattuito), v'è in realtà una questione, avente carattere assorbente, rispetto a tutte le altre restanti contestazioni ed eccezioni sollevate dalle parti nelle loro rispettive difese, ossia l'inadempimento della *CP_1* nei confronti della *Parte_1*

Sebbene, infatti, la società erogatrice dei servizi pubblicitari abbia dato prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa creditoria (dimostrando, dunque, l'intervenuta conclusione del contratto), ciononostante, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente circa la mancata esecuzione della prestazione e, indi, l'eccepiteo inadempimento, non appare, invero, aver assolto al proprio onere probatorio.

Richiamando i principi in materia di onere della prova, già sopra esposti, si evidenzia che, in caso di eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.*, spetta al creditore (l'opposta) dimostrare il proprio adempimento, mentre al debitore (l'opponente) è sufficiente allegare l'inadempimento della controparte.

Ebbene, stanti i predetti oneri probatori deve dirsi che la parte opposta e attrice sostanziale della pretesa creditoria fatta valere in giudizio, ha fallito la prova della regolare esecuzione delle prestazioni sottese al contratto *inter partes*.

Infatti, trattandosi nel caso di specie di un contratto di appalto/opera di servizi pubblicitari, *ex art. 2222 c.c.*, la *CP_1* avrebbe, quanto meno, dovuto dare prova (o offrire un principio di prova) di

avervi dato regolare esecuzione, per esempio, producendo una riproduzione cartacea del palinsesto o della “scheda tecnica, per la registrazione con successivi punti ora per la messa in onda”, citata nella missiva del 19.10.2020, ovvero dedurre specifica prova testimoniale sul punto. Né risulta che, per come dedotto nella precitata missiva, la *CP_1* abbia comunicato la data di partenza, in mancanza di indicazioni dell’opponente, oppure abbia inviato, per come dedotto nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, il 20.10.2020, tramite il sig. *Controparte_7* agente commerciale della *Controparte_1* inviava “scheda tecnica contenente la scaletta, in modo da definire il format per lo studio della registrazione”.

La *Controparte_1* infatti, ha supportato la propria pretesa limitandosi a produrre, in sede monitoria, la fattura oggetto d’ingiunzione (sia nel suo formato ordinario che nell’estensione pdf. del file xml), oltre che copia del bonifico eseguito da *Parte_1* dal quale si evince la corresponsione, a titolo di acconto, della somma di euro 6.100,00, a parte di quest’ultima, oltre che la diffida di pagamento inviata alla controparte (cfr. documenti acclusi al fascicolo di parte opposta).

A fronte di tale produzione e dell’allegazione del mancato pagamento del residuo importo pattuito tra le parti per il servizio di pubblicità, la *Parte_1* ha, comunque, eccepito, tra le altre cose, la mancata esecuzione della prestazione e, indi, sollevato l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., deducendo che, pur avendo versato il precitato acconto, la *CP_1* non aveva affatto eseguito i servizi pubblicitari dovuti.

Spettava, pertanto, a quest’ultima, a fronte dell’inversione dell’onere probatorio determinata dalla proposizione dell’eccezione di inadempimento, fornire la dimostrazione del corretto adempimento delle sue obbligazioni, dimostrazione che, nella fattispecie, non è stata resa.

Occorre, infatti, precisare che la prova documentale offerta dalla opposta si è rivelata assolutamente inidonea a tal scopo, essendo di provenienza unilaterale (la fattura e la diffida già citate).

In presenza, dunque, di un contratto a prestazioni corrispettive, quale quello per cui è causa, deve, pertanto, reputarsi che il rifiuto di adempiere, manifestato dall’opponente come reazione all’inadempimento subito, trova concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita dall’opposta. Ne deriva che l’eccezione d’inadempimento avanzata dalla *Parte_1* in questa sede sia ampiamente ossequiosa della clausola generale di buona fede ex art. 1460, comma secondo, c.c. e che sia quindi in grado di paralizzare la domanda di pagamento avanzata dalla *CP_1*. Da tanto consegue che il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato.

Le considerazioni appena esposte consentono di accogliere anche la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente.

La Parte_1 ha chiesto, infatti, in via riconvenzionale, stante il manifestato recesso e/o comunque, la mancata esecuzione della prestazione, la restituzione delle somme versate, di euro 6.100,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

In punto di diritto va ricordato che l'inadempimento di una delle parti che a norma dell'art. 1460 c.c. fa venire meno il dovere dell'altra di adempiere la propria obbligazione, può in pari tempo far venir meno l'interesse di questa alla manutenzione del contratto e giustificare la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Il suesposto principio si accorda con quello enunciato, in più occasioni, dalla Corte di Cassazione secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti (*ex multis* 12161/2003 e Cass. 6564/2004).

Nel caso di specie, si osserva che l'opponente ha adempiuto diligentemente l'obbligazione sulla stessa gravante in forza del contratto concluso, versando la prima delle tre tranches di corrispettivo concordate, circostanza, questa, documentalmente provata, oltre che non contestata (cfr. doc. n. 5 accluso al fascicolo di parte opponente e doc. accluso alla memoria n. 2 di parte opposta).

A fronte della suddetta prestazione pecuniaria, l'odierna opposta non ha eseguito le prestazioni pubblicitarie di cui al citato accordo.

Si tratta, evidentemente, di un inadempimento grave in quanto in grado di alterare il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con l'accordo concluso tra le parti, che è evidentemente prevalente rispetto al mancato pagamento del saldo da parte dell'opponente.

Stante, dunque, la mancata prova circa l'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta e, indi, l'inadempimento della stessa, da qualificarsi, comunque, in termini di gravità, ex art. 1453 c.c., ne consegue la condanna della CP_1 alla restituzione, in favore della Parte_1 della somma percepita, pari a euro 6.100,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale, sino all'effettivo soddisfo.

“Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale

accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21550 del 3 settembre 2018).

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., pure invocato dall'opponente e dall'opposta, dal momento che l'infondatezza delle tesi difensive non implica, automaticamente, la sussistenza di una responsabilità processuale; in ogni caso, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cassazione civile, sez. III, 19/09/2019, n. 23341), prova nella specie non offerta dalle parti richiedenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opposta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, avv. Mauro Fortunato Magnelli e avv. Roberto Terenzio, delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00), tenuto conto dell'attività difensiva, concretamente, prestata, della natura della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 208/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla società **Parte_1** in p.l.r.p.t., in ragione di quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 425/2020 emesso dal Tribunale di Paola il 18.12.2020;
2. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dalla **Parte_1** e, per l'effetto, condanna la **Controparte_1** in p.l.r.p.t., a restituire in favore della prima la somma indebitamente incassata di euro 6.100,00,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. RIGETTA le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente e da parte opposta;

4. CONDANNA l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida complessivamente in euro 5.222,50, di cui euro 5.077,00, per compenso professionale ed euro 145,50 per spese vive, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c., avv.ti Mauro Fortunato Magnelli e Roberto Terenzio.

Paola (CS) li, 11 febbraio 2026

Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli